# SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -

(N. 2152)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, BONAZZI, FELICETTI, VITALE, CANNATA, GIURA LONGO, POLLASTRELLI, POLLINI e SEGA

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1987** 

Delega per la disciplina dei collegamenti di gruppo fra imprese

Onorevoli Senatori. — Il dibattito sui rapporti banca-industria, suscitato dalla Banca d'Italia per bocca dei suoi più qualificati esponenti e rilanciato dal presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in relazione ai rapporti assicurazioni-industria, è solo la causa prossima della presentazione del presente disegno di legge. Le sue radici sono più profonde.

La presente proposta trae invero origine dal disegno di legge n. 1574 della VII legislatura, presentato dal Presidente del Consiglio Andreotti al Senato il 31 gennaio 1979 e poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere. L'elaborazione del testo era stata curata da una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, della quale fu presidente il professor Giuseppe Ferri e rappresentante del Governo il capo dell'Ufficio legislativo della Presidenza dell'epoca, il dottor Potenza.

Il disegno di legge n. 1574 conferiva al Governo una pluralità di deleghe, talune volte all'attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria, altre miranti al completamento della legislazione sui mercati mobiliari, altre ancora tendenti al completamento della riforma del diritto societario. Fra queste ultime era la delega, contenuta nel n. 7 dell'articolo 1, volta a regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno di gruppo, i poteri e le responsabilità di gruppo. Venivano previste distinte normative per i gruppi decentrati, e per quelli accentrati contrattuali, ed individuati gli interessi meritevoli di tutela; veniva ipotizzata la eventuale rilevanza tributaria dell'integrazione economica, quando realizzata.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge si leggeva: « L'ampia revisione del diritto societario che il presente disegno di legge di delega intende avviare fornisce l'occasione per sperimentare l'inserzione nel nostro ordinamento di regole specificamente dedicate alla disciplina del fenomeno dei gruppi di società. Com'è noto, i legislatori degli altri Paesi più evoluti hanno dimostrato riluttanza ad affrontare questo aspetto della realtà societaria, ad eccezione del legislatore tedesco che nel quadro della legge del 1965 sulle società per azioni ha tracciato

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'organica disciplina della materia. Ma la fondamentale importanza assunta nella realtà pratica da questo duttile congegno di organizzazione economica e l'evidente utilità sociale di favorire un razionale e corretto impiego di tale strumento persuadono dell'opportunità che il nostro legislatore si ponga, sia pure con le dovute cautele, sulla strada aperta dal legislatore germanico delineando una normativa per i gruppi polarizzata sulla considerazione delle seguenti esigenze: l'esigenza di compiere un salto di qualità in tema di trasparenza societaria imponendo, in aggiunta ai bilanci di esercizio e alle relazioni delle singole società, la redazione di bilanci consolidati e di relazioni di gruppo; l'esigenza di prendere atto delle caratteristiche proprie della conduzione di gruppo, ma, nel contempo, di far chiaramente salvo, per i gruppi non soggetti a regimi speciali, il principio che nei riguardi di ogni singola società l'incidenza globale degli interventi attinenti alla conduzione di gruppo debba tradursi in un risultato non pregiudizievole per l'interesse dei soci e dei creditori; l'esigenza di ricondurre ad un quadro di certezza e correttezza l'impiego dell'organizzazione di gruppo per forme di integrazione economica particolarmente intensa, rendendo a tal fine disponibili particolari congegni di integrazione e prevedendo a favore degli azionisti indipendenti e dei creditori garanzie particolarmente incisive; infine l'esigenza di tener ragionevolmente conto, nell'applicazione delle normative tributarie, della situazione economica sostanziale di società formalmente distinte tra le quali sussista, per effetto di collegamenti di gruppo, una situazione di totale o rilevante integrazione economica ».

All'inizio dell'VIII legislatura, il Presidente del Consiglio Cossiga ripresentò al Senato, il 24 settembre 1979, identico testo di disegno di legge, che prese il numero 250. Anche il testo della relazione era identico al precedente.

Peraltro, successivamente, il Governo emendò il suo testo, amputandolo di tutte le deleghe previste nei numeri da 2 a 7 dell'articolo 1 e riducendo quindi la sua portata precettiva all'attuazione delle direttive seconda, terza e quarta in materia di società.

In tale veste succinta, esso venne approvato dal Senato; e fu trasmesso alla Camera dei deputati, ove prese il numero 1898.

Anche questo disegno di legge decadde in conseguenza dell'anticipato scioglimento delle Camere.

I senatori presentatori ne ripropongono con la presente proposta il testo, con le seguenti varianti:

è stata cancellata la previsione della normativa sui bilanci consolidati di gruppo. La materia è stata invero regolata, in sede comunitaria, dalla settima direttiva del Consiglio sui conti consolidati di gruppo (direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE del 18 luglio 1983, n. 193) e si suppone che il Governo voglia procedere, come per le altre direttive comunitarie, con lo strumento della delega legislativa e l'affidamento della redazione del decreto delegato alla commissione ministeriale presieduta dal professor D'Alessandro;

è stata aggiunta la previsione che il legislatore delegato possa vietare alle società esercenti determinate attività di impresa di far parte di gruppi accentrati. Di conseguenza, tali società potranno far parte esclusivamente di gruppi caratterizzati dalla piena autonomia dei soggetti partecipanti. Può così pensarsi che alle società bancarie, alle società di assicurazioni, alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare sia consentito di far parte esclusivamente di gruppi decentrati.

Quest'ultima previsione spiega come il presente disegno di legge si colleghi al dibattito sui rapporti banca-industria (e assicurazioni-industria), additando una ipotesi di soluzione di questi difficili nodi.

Passando a una più analitica illustrazione, con il presente disegno di legge viene conferita delega a regolare i collegamenti di gruppo fra imprese. La delega viene conferita al Governo e va esercitata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con tutti i Ministri interessati; è previsto che debbano essere previamente sentite le competenti Commissioni parlamentari; il termine per l'esercizio della delega è di un anno.

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vengono prescritti i necessari principi e criteri direttivi. È prevista la creazione di gruppi caratterizzati dalla piena autonomia gestionale e patrimoniale delle società collegate (cosiddetti gruppi decentrati) ed alternativamente quella di gruppi retti da regimi di più stretta integrazione, di origine contrattuale (cosiddetti gruppi accentrati). Nel primo caso il legislatore delegato dovrà assicurare che nel concreto procedere dei rapporti sia conservata la piena autonomia delle società collegate; nel secondo caso dovrà istituire speciali forme di tutela idonea a garantire gli interessi dei soci (i soci cosiddetti esterni), dei creditori e dei lavoratori dipendenti. Tutela non minore deve essere assicurata nell'ipotesi, che nella pratica è la più frequente, di gruppi accentrati non già su base contrattuale, ma di mero fatto. Il legislatore delegato potrà altresì, come si è ricordato, escludere che determinate attività di impresa possano essere esercitate in regime di gruppo accentrato.

In ogni caso dovrà essere assicurata sufficiente pubblicità ai collegamenti di gruppo, nonchè alle loro vicende. È inoltre attribuita al Governo la potestà di tener conto del grado di integrazione economica di gruppo ai fini tributari, come già avviene in altre legislazioni (vedi il riconoscimento della *Organschaft* in diritto tedesco). Questo può essere un incentivo alla spontanea dichiarazione dei collegamenti di gruppo.

Naturalmente la normativa si applicherà anche ai gruppi internazionali.

Si confida che questa non più rinviabile iniziativa di adeguamento della legislazione alla mutata realtà economica trovi il consenso convinto del Parlamento.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

- 1. Il Governo della Repubblica è delegato a regolare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti di gruppo fra imprese, ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) assicurare che il collegamento di gruppo lasci integra l'autonomia gestionale e la consistenza patrimoniale delle singole società appartenenti al gruppo, talchè ne consegua il pieno rispetto degli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori di ciascuna delle società appartenenti al gruppo;
- b) prevedere la possibilità di applicazione, su base contrattuale, di regimi di più stretta integrazione, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'area economica comunitaria e predisponendo speciali forme di tutela dell'interesse generale, nonchè degli

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori delle società appartenenti al gruppo;

- c) assicurare, sempre tenendo conto delle esperienze acquisite nell'area economica comunitaria, tutela non minore all'interesse generale, nonchè agli interessi dei soci, dei lavoratori e dei creditori, allorquando i collegamenti di gruppo assumano di fatto intensità di integrazione identica o analoga a quella propria dei regimi di integrazione contrattuale, che saranno previsti alla stregua della precedente lettera b);
- d) inibire, ove occorra, che società esercenti determinate attività di impresa facciano parte di gruppi retti dai regimi di più stretta integrazione economica previsti dalle precedenti lettere b) e c) e dettare le disposizioni opportune per assicurare effettività a tale divieto;
- e) assicurare la pubblicità dei collegamenti di gruppo e delle loro vicende;
- f) riconoscere eventualmente alla integrazione di gruppo, in relazione al suo grado di intensità, rilevanza tributaria:
- g) disporre che le norme anzidette si applichino ai collegamenti di gruppo, ancorchè non tutte fra le società collegate abbiano sede in Italia.
- 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimeranno il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta.